

# COMUNE DI BOGLIASCO

*Città Metropolitana di Genova*

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 23-03-2017

**Oggetto:** *IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE A= LIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017*

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18:30** si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

<b>Brisca Gianluigi</b>	<b>P</b>	<b>DANERO PILAR FEDERICA</b>	<b>P</b>
<b>Pastorino Luca</b>	<b>P</b>	<b>BOLOGNINI LORENZO</b>	<b>P</b>
<b>CROSIO FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>CELLE ANGELO PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>OLIVA LAURA</b>	<b>P</b>	<b>ION SCOTTA ANNA</b>	<b>P</b>
<b>MANGINI PAOLA MARIA</b>	<b>P</b>	<b>GORIN GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>SCARPA GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>PERATONER LUCA</b>	<b>P</b>
<b>GILLI LORENZO</b>	<b>P</b>		

PRESENTI...: **13**

ASSENTI.....: **0**

Assume la presidenza il Dott. Luca Pastorino, in qualità di Consigliere. Partecipa il Segretario Generale, Dott. Domenico Scrocco. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 22/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 07/02/2017, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, l'impossibilità di ridurre le aliquote già deliberate per il 2016;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze <b>(solo categorie A/1, A/8 e A/9)</b>	4,5 per mille
Unità immobiliare <b>(solo cat. A/1, A/8, A/9)</b> posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a condizione che non risulti locata	4,5 per mille
Casa coniugale <b>(solo cat. A/1, A/8, A/9)</b> il cui assegnatario è il coniuge separato o divorziato	4,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)	9,80 per mille
<b>Unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado ivi residenti, con contratto registrato, con la condizione che il comodante possieda un solo altro eventuale immobile che sia ubicato nel comune di Bogliasco e adibito ad abitazione principale, escluse cat. A/1, A/8, A/9, come previsto dall'art. 1 comma 10 lett. b) Legge 208/2015, (con presentazione di dichiarazione)</b>	<b>7,60 per mille con riduzione imponibile del 50%</b>
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetti ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)	10,20 per mille
<b>Unità immobiliari locate a canone concordato (L. 9/12/1998 n. 431) a soggetti ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)</b>	<b>7,65 per mille</b>
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 per mille
Terreni <b>ESCLUSI:</b> Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati nella circ. 9 del 14/06/1993; Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;	10,60 per mille

Terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.	
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 per mille
Altri immobili (per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2017 ammonta a €. 1.680.000,00, al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, come indicato dal Ministero dell'Interno, pari a €. 1.056.202;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

*Dato atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente seduta;*

*L'Assessore Bolognini ricorda la normativa statale, già citata nella precedente deliberazione, che impedisce l'aumento dei tributi locali per gli anni 2016 e 2017, e la decurtazione che lo Stato attua per il fondo di solidarietà, quindi comunica all'Assemblea che sono state confermate le tariffe dello scorso anno.*

*Il Presidente dà la parola al Consigliere Celle.*

*Il Consigliere Celle rileva che sugli appartamenti affittati con regolari contratti registrati, nei quali, per vari motivi, gli affittuari non prendono la residenza, viene applicata l'aliquota del 10,60, a suo dire, in questi casi, occorre applicare un'aliquota inferiore rispetto agli immobili tenuti a disposizione.*

*Non essendoci altri interventi il Presidente mette in votazione la pratica.*

*Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 13, di cui n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Celle, Ion Scotta) e n. 2 astenuti (Gorin, Peratoner)*

## DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze <b>(solo categorie A/1, A/8 e A/9)</b>	4,5 per mille
Unità immobiliare <b>(solo cat. A/1, A/8, A/9)</b> posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a condizione che non risulti locata	4,5 per mille
Casa coniugale <b>(solo cat. A/1, A/8, A/9)</b> il cui assegnatario è il coniuge separato o divorziato	4,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)	9,80 per mille
<b>Unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado ivi residenti, con contratto registrato, con la condizione che il comodante possieda un solo altro eventuale immobile che sia ubicato nel comune di Bogliasco e adibito ad abitazione principale, escluse cat. A/1,A/8,A/9, come previsto dall'art. 1 comma 10 lett. b) Legge 208/2015, (con presentazione di dichiarazione)</b>	<b>7,60 per mille con riduzione imponibile del 50%</b>
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetti ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)	10,20 per mille
<b>Unità immobiliari locare a canone concordato (L. 9/12/1998 n. 431) a soggetti ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)</b>	<b>7,65 per mille</b>
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 per mille

Terreni <b>ESCLUSI:</b> Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati nella circ. 9 del 14/06/1993; Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; Terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 per mille
Altri immobili (per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2.

3. di stimare in € 1.680.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 1.056.202 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

*Con successiva richiesta del Presidente*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 13, di cui n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Celle, Ion Scotta) e n. 2 astenuti (Gorin, Peratoner)*

### **DICHIARA**

*Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000.*

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Domenico Scrocco

Bogliasco, li 09-02-2017

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to rag. D'Amico Sandra

Bogliasco, li 09-02-2017

---



Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Segretario Generale*

F.to Dott. Domenico Scrocco

*Il Presidente*

F.to Dott. Luca Pastorino

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile procedimento amministrativo certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **10-04-2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al **25-04-2017**.

Li, 10-04-2017

*IL RESPONSABILE*

F.to Rag. Maddalena Terrile

---

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267 del 18/8/2000.

Li, 10-04-2017

*IL RESPONSABILE*

F.to Rag. Maddalena Terrile

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 10-04-2017

*IL RESPONSABILE*

Rag. Maddalena Terrile



---

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il **21-04-2017**

Li, 21-04-2017

*IL RESPONSABILE*

*DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*